



Decreto Dirigenziale n. 10 del 13/01/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "INCREMENTO PROGRESSIVO DELLA POPOLAZIONE AVICOLA (GALLINE OVAIOLE)" DA REALIZZARSI IN LOCALITA' ARIA DI SETTEMBRE - NEL COMUNE DI ACERRA (NA) PROPOSTO DALLA SOC. AGROAVICOLA COLELLA S.R.L. - CUP 6765.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 499720 del 10.07.2013 contrassegnata con CUP 6765, la Soc. Agricola Colella s.r.l., con sede in Napoli – 80134 - alla Via Tommaso Caravita n. 10, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Incremento progressivo della popolazione avicola (galline ovaiole)" da realizzarsi in Località Aria di Settembre - nel Comune di Acerra (NA);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dall'ing. Raffaella Attianese, dott. Giacomo Ruocco, dott.ssa Anna Ferraiolo e dall'ing. Giovanni Galiani, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 559683 del 01.08.2013, la Soc. Agricola Colella s.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 619946 del 09.09.2013;
- d. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 163814 del 07.03.2014, la Soc. Agricola Colella s.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 158576 del 09.03.2015;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 01/12/2015, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: "decide di esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale per la seguente motivazione: nella prima fase istruttoria, dall'esame della documentazione prodotta, sono emerse lacune che hanno condotto alla richieste di chiarimenti ed integrazioni. Tali lacune non sono state colmate dalle integrazioni presentate dal proponente. In particolare si evidenzia:
- il proponente, per l'impianto esistente, non ha fornito il numero esatto delle galline ovaiole attualmente autorizzato, ha dichiarato genericamente che in azienda è presente un numero di galline ovaiole che oscilla tra le 40000 e le 60000 unità;
 - Il proponente non ha fornito indicazioni, circa il possesso dell' Autorizzazione Integrata Ambientale e/o della sua eventuale richiesta all'autorità competente. In tale ultima ipotesi non è stata attivata la procedura coordinata VIA-AIA prevista, espressamente, nell'allegato della DGRC n. 211 del 24.24.05.2011 che dispone, nei casi di procedura coordinata VIA-AIA, l'obbligo, per il proponente, di pubblicare su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale un avviso di procedura coordinata. Tale anomalia procedurale adottata dal proponente contraddice, palesemente, quanto previsto dalla normativa che dispone, in ogni caso, l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure;
 - non è stata allegata la Relazione tecnica di cui al punto D.2 delle linee guida AIA prevista dalla DGRC n. 211 del 24.24.05.2011;
 - per quanto attiene la componente aria il richiedente non ha trasmesso le integrazioni richieste (copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e/o AIA) limitandosi a trasmettere copia di un certificato di analisi di un campionamento effettuato nel 2013 in area esterna al capannone C. Al riguardo il G.I. evidenzia che la documentazione presentata non è idonea a rappresentare il quadro delle emissioni in atmosfera riferite a tutte le fasi su cui si articola l'impianto;
 - *non sono stati forniti sufficienti chiarimenti in merito alla gestione degli effluenti avicoli anche in relazione alla sensibilità della falda acquifera rispetto all'inquinamento da nitrati. Il proponente ha*

fornito solo la *“Comunicazione per l'utilizzazione degli effluenti zootecnici”* presentata al Comune di Acerra, dalla quale si evince, peraltro, che tutte le particelle adoperate per lo spandimento dei reflui avicoli sono interessate da colture orticole e sono tutte situate in *“Zona vulnerabile ai nitrati”*. A tale proposito si precisa che ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 e ss.mm.ii., Art. 5, comma 1, lettere e) ed f) è vietato lo spandimento nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano ed in orticoltura a coltura presente. Inoltre, il proponente dichiara semplicemente che tale pratica agronomica, *“non determina ulteriori rischi per la falda acquifera di per sé già compromessa”*. Pertanto, proprio a causa di questa criticità ambientale, il proponente avrebbe dovuto fornire un'analisi dettagliata tesa a fornire indicazioni sull'ulteriore impatto determinato dall'aumento di effluenti da allevamento da smaltire e sulle modalità di utilizzo degli stessi nei periodi in cui è inibito lo spandimento;

- in merito all'impatto cumulativo dell'opera con altre attività prossime al sito interessato dal progetto (ampliamento progressivo del numero di posti di galline ovaiole da meno di 60.000 a più di 100.000 con valore medio pari a 120.000 unità), il proponente non ha fornito nessun elemento valutativo, limitandosi ad una generica dichiarazione circa l'assenza di impatto motivata dalla presenza, nelle aree contermini al sito in esame, di sole aree agricole;
- per quanto attiene al *“Piano di Tutela Acque (PTA) e il Piano di Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche dell'Autorità di Bacino Nord-Occidentale”* di cui al paragrafo 2.3 del SIA, a fronte delle criticità ambientali evidenziate dal proponente, a cui per brevità si rinvia, non sono state fornite utili informazioni sulla gestione eco-compatibile che si intende attuare per non aggravare la *“situazione già compromessa degli ecosistemi”* atteso che il consumo di acqua dovuto all'aumento del numero di unità comporterà un emungimento dagli attuali 4.307 mc/anno a 9.490 mc/anno;
- per quanto attiene al PUC il richiedente ha dichiarato che le particelle catastali interessate dall'intervento sono coerenti con le previsioni del PUC senza fornire i riferimenti delle norme attuative dello stesso a supporto di quanto dichiarato; inoltre, atteso il lasso di tempo trascorso dalla data della richiesta di integrazioni (07.03.2014), non ha chiarito se il PUC, all'epoca solo adottato, nel frattempo è stato approvato;
- per quanto attiene i vincoli gravanti sull'area dell'impianto, ed oggetto di richiesta di integrazioni, il richiedente si è limitato a ritrasmettere l'attestazione del 14.02.2013, prot. 8423 rilasciata dal Comune di Acerra già agli atti, da cui non si evincono gli eventuali vincoli gravanti sull'area d'interesse.”

b. che l'esito della Commissione del 01.12.2015, così come sopra riportato, è stato comunicato - ai sensi dell'Art.10 Bis della L. 241/90 - alla Soc. Agricola Colella s.r.l. con nota prot. reg. n. 37651 del 20.01.2016;

c. che la Soc. Agricola Colella s.r.l. ha trasmesso osservazioni al parere espresso dalla Commissione del 01/12/2015 acquisite al prot. reg. n. 234951 del 06.04.2016;

RILEVATO altresì:

- a. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 29.11.2016, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo alla luce delle osservazioni acquisite, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“osservazione n.1

Con nota del 07.03.2014, prot. 0163814 è stata richiesta la seguente integrazione: *“con riferimento all'integrazione di codesta Ditta pervenuta il 29.10.2013, prot. 745260, chiarire se per l'istanza AIA per impianto esistente (di cui si è allegata la sola prima pagina è stata rilasciata la relativa autorizzazione, tenuto conto della lettera a), paragrafo 6, allegato VIII, Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06. A tal fine chiarire il numero esatto delle galline ovaiole attualmente autorizzato, considerato che nel SIA si parla genericamente di “inferiore a 60.000 unità”*.

Il proponente con nota del 09.03.2015, prot. 158576 ha così dichiarato: *“ad oggi l'autorizzazione AIA non ci è stata ancora rilasciata ed attualmente in azienda è presente un numero di galline ovaiole che oscilla tra le 40.000 e le 60.000 unità”*.

L'osservazione risulta non congruente e pertinente con la motivazione di cui alla lettera a) del parere della Commissione 01.12.2015 sopra riportata. Infatti la riferita autorizzazione dell'ASL Napoli 2 Nord per 116.400 unità, non chiarisce l'esatto numero di galline ovaiole presenti in azienda prima del rilascio dell'AIA, anzi dall'osservazione sembrerebbe indicarne un numero nettamente maggiore.

osservazione n.2

Con nota del 07.03.2014, prot. 0163814 è stata richiesta la seguente integrazione: *“con riferimento all'integrazione di codesta Ditta pervenuta il 29.10.2013, prot. 745260, chiarire se per l'istanza AIA per impianto esistente (di cui si è allegata la sola prima pagina è stata rilasciata la relativa autorizzazione, tenuto conto della lettera a), paragrafo 6, allegato VIII, Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06. A tal fine chiarire il numero esatto delle galline ovaiole attualmente autorizzato, considerato che nel SIA si parla genericamente di “inferiore a 60.000 unità”*.

Il proponente con nota del 09.03.2015, prot. 158576 ha così dichiarato: *“non si è dato avvio alla procedura coordinata VIA-AIA perché si è ritenuto di procedere più celermente separando le due procedure autorizzative, soprattutto in considerazione dei lunghi tempi burocratici legati ad un progetto VIA”*.

L'osservazione risulta ininfluyente rispetto a quanto evidenziato alla lettera b) del parere della Commissione 01.12.2015, infatti il proponente riconferma la mancata applicazione della norma regionale in materia di coordinamento tra VIA-AIA, limitandosi a dichiarare una generica disponibilità a seguire entrambi i procedimenti AIA –VIA e trasferimento dei dati tra gli uffici regionali. Dichiarazione peraltro palesemente contraddetta dal mancato invio della Relazione tecnica di cui al punto D.2 delle linee guida AIA prevista dalla DGRC n. 211 del 24.04.2011, cui si fa riferimento alla lettera c) del parere della Commissione;

osservazione n.3

Le motivazioni addotte dal proponente circa la non significatività della matrice ambientale aria per l'attività in esame non è supportata da alcuno studio o stima teorica di quanto affermato. In ogni caso tale affermazione andava motivata e valutata in dettaglio nella documentazione presentata e nel S.I.A., circostanza del tutto disattesa in quanto le informazioni fornite non sono risultate idonee a rappresentare il quadro delle emissioni in atmosfera riferite a tutte le fasi su cui si articola l'impianto, così come evidenziato al punto d) del parere della Commissione;

osservazione n.4

Si prende atto della Relazione tecnica agronomica a firma del Dr. Pasquale Romano redatta il 16.03.2016, data successiva al parere della Commissione del 01.12.2015. Tuttavia la stessa, non colma le lacune evidenziate nel parere della Commissione dell'01.12.2015 punto e) sopra riportato.

osservazione n.5

Quanto dichiarato dal proponente in merito al Piano di Tutela Acque (PTA) risulta generico e non significativo rispetto a tutto quanto evidenziato al punto g) del parere della Commissione dell'01.12.2015 sopra riportato.

osservazione n.6

In merito alle motivazioni di cui al parere della Commissione dell'01.12.2015 punto h) *“per quanto attiene al PUC il richiedente ha dichiarato che le particelle catastali interessate dall'intervento sono coerenti con le previsioni del PUC senza fornire i riferimenti delle norme attuative dello stesso a supporto di quanto dichiarato; inoltre, atteso il lasso di tempo trascorso dalla data della richiesta di integrazioni (07.03.2014), non ha chiarito se il PUC, all'epoca solo adottato, nel frattempo è stato approvato;”*, il proponente ha dichiarato: *“note integrative sul PUC e su altri aspetti tecnici vi*

saranno forniti a brevissimo". Nell'evidenziare che a tutt'oggi nulla è pervenuto, si conferma il parere della Commissione sopra riportato.

Conclusioni

Per tutto quanto sopra esposto e nell'evidenziare che il proponente nelle osservazioni presentate nulla dice circa le carenze circa l'impatto cumulativo ed i vincoli gravanti sull'area dell'impianto di cui ai punti f ed i del parere della Commissione dell'01.12.2015, il G.I. propone la riconferma del parere espresso l'01.12.2015.

La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e decide, confermando il parere espresso nella seduta del 01.12.2015, di esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale in quanto le osservazioni presentate non superano i motivi ostativi per le motivazioni innanzi evidenziate."

- b. che l'esito della commissione del 29.11.2016 è stato comunicato - così come sopra riportato - alla Soc. Agricola Colella s.r.l. con nota prot. reg. n. 818370 del 15.12.2016;
- c. che la Soc. Agricola Colella s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 04.06.2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 01.12.2015 e del 29.11.2016, per il progetto "Incremento progressivo della popolazione avicola (galline ovaiole)" da realizzarsi in Località Aria di Settembre - nel Comune di Acerra (NA), proposto dalla Soc. Agricola Colella s.r.l.,

con sede in Napoli – 80134 - alla Via Tommaso Caravita n. 10, per i motivi di cui nel rilevato, in quanto le osservazioni presentate non superano i motivi ostativi per le motivazioni sopra evidenziate.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Soc. Agricola Colella s.r.l., Napoli – 80134 - Via Tommaso Caravita n. 10;
 - 3.2 al Comune di Acerra (NA);
 - 3.3 alla Città Metropolitana di Napoli piazza Matteotti n. 1 80133 Napoli;
 - 3.4 alla UOD 520517 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli;
 - 3.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio